

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 luglio 2025, n. 197

Autorizzazione Unica ai sensi dell' ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "SALSOLA", composto da n. 5 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW nei Comuni di Foggia e Lucera (FG), nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Proponente: AIP S.r.l (già Spirit srl) con sede in Piazza Giovanni Paolo II, 8, Torremaggiore (FG), Cod. Fisc. e P.IVA 04383240712.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55%", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli oneri in capo ai proponenti di FER; con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER; il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di essere sottoposto alla normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE:

- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, in qualità di Autorità procedente ai fini PAUR (procedimento

- ex art.27 bis del D Lgs 152/2006), con nota n.34147 del 30/06/2021, acquisita al prot. n. 07189 del 01/07/2021, comunicava alla Società e agli Enti in indirizzo coinvolti a vario titolo nel procedimento, tra cui la scrivente Sezione, l'acquisizione della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al protocollo generale della Provincia al n. 28478 in data 01/06/2021, l'avvio del procedimento di PAUR ex art. 27 bis del D Lgs 152/2006 per l'iniziativa in oggetto proposta dalla Spirit srl e, contestualmente, chiedeva agli Enti di verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata per i profili di rispettiva competenza;
- la Spirit srl, con nota dell'08/07/2021 (acquisita al prot. n. 07510 del 9/07/2021), trasmetteva all'Aeronautica Militare la documentazione integrativa necessaria;
 - la scrivente Sezione, non nota prot. n. 08526 del 04/08/2021, riscontrava la nota della Provincia prot. n.34147 del 30/06/2021, facendo presente che "sebbene il provvedimento di Autorizzazione Unica (AU) confluisca nel PAUR, non risulta pervenuta agli atti della scrivente Sezione istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i." e che "questa Sezione, procedendo con l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica, potrà esprimersi nell'ambito del sopracitato procedimento di PAUR, soggiacendo al rispetto dei termini procedurali codificati dal citato articolo 27bis comma 2 del D.lgs. n.152/2006, non appena la Società Proponente avrà formalizzato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.." Si invitava pertanto la Società Proponente a formalizzare l'istanza volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., procedendo al caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale telematico www.sistema.puglia.it, al fine di consentire l'istruttoria del procedimento.;
 - la Spirit srl con nota del 14/10/2021 acquisita al prot. n. 10740 del 14/10/2021, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, di potenza nominale pari a 30 MWe, da realizzarsi nei Comuni di Foggia e Lucera (FG), nonché delle opere e infrastrutture connesse e relative opere di connessione alla RTN mediante la realizzazione di una Sottostazione Elettrica di trasformazione AT/MT che si collegherà alla stazione futura di Palmori, località nel Comune di Lucera;
 - la scrivente Sezione, non nota prot. n. 03112 del 8/04/2022, comunicava alla Spirit srl e alla AIP srl (d'ora in avanti "Società proponente" o solo "proponente" o "Società"), quale subentrante alla società proponente di prima istanza, che "*in ordine all'istanza prodotta acquisita al prot. n. 10740 del 14/10/2021, avendo verificato l'assenza di idonea attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, si rappresenta che non sussiste in capo a questa Amministrazione alcun obbligo a procedere su detta istanza*";
 - con nota del 16/05/2022, acquisita sullo Sportello della Provincia di Foggia, la AIP srl, comunicava che "*il progetto in oggetto è stato definitivamente ceduto alla scrivente società dalla precedente Proponente SPIRIT S.R.L., stante atto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 25 novembre 2021 ed oggetto di successiva registrazione presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate. A seguito di tale atto, (doc. 1), la scrivente, denominata AIP SRL è succeduta a SPIRIT S.R.L, per atto negoziale, nella titolarità piena ed esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale che costituiscono e definiscono detta iniziativa in campo eolico*".
 - la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0012448/2023 del 10/03/2023 (acquisita al prot. n. 004397 del 10/03/2023) convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 14/04/2023;
 - la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0019041/2023 del 13/04/2023 (acquisita al prot. n. 06744 del 13/04/2023) trasmetteva alla Società la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini in attesa della ricezione della documentazione integrativa richiesta;
 - la scrivente Sezione, non nota prot. n. 06766 del 14/04/2023, riscontrava la nota prot. n. 12448 del 10/03/2023 con la quale la Provincia convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 14/04/2023, comunicando che "*l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i presentata dalla società proponente in data 14/10/2021 è stata archiviata da questo Ufficio per improcedibilità; pertanto, questa Sezione non potrà esprimere alcun contributo istruttorio nell'ambito del procedimento di che trattasi.*";

- la Società con nota acquisita al prot. n. 06779 del 14/04/2023, trasmetteva il pagamento degli oneri AU;
- la Società con nota acquisita al prot. n. 08043 del 2/05/2023 riscontrava la nota della Provincia del 13/04/2023, caricando la documentazione integrativa mediante lo Sportello Telematico della Provincia di Foggia;
- la Società con nota del 03/05/2023 acquisita al prot. n. 08209 del 04/05/2023 riscontrava la nota della Scrivente prot. 06766 del 14/04/2023, con la quale si opponeva all'archiviazione dell'Istanza;
- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0024691/2023 del 15/05/2023 (acquisita al prot. n. 008823 del 15/05/2023) trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 14/04/2023 e aggiornamento della stessa al 10/07/2023. La suddetta conferenza di servizi si concludeva con quanto di seguito:
 - si evidenziava l'interferenza del progetto con i beni paesaggistici per cui si rendeva necessario attivare la procedura di Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del codice dei beni culturali);
 - si sensibilizzava il discorso delle compensazioni ambientali;
 - si sollecitava la proponente ad avere il parere dell'ENAC anche in virtù della WTG n.3 che "sembrerebbe" vicina all'area di influenza del Gino Lisa.
- la Società con nota del 13/07/2023 acquisita al prot. n. 11219 del 13/07/2023 riscontrava la nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 0006412-P del 07/07/2021, con la quale comunicava *"di aver prodotto la documentazione ritenuta indispensabile per l'espressione delle valutazioni paesaggistiche"*;
- la scrivente Sezione, non nota prot. n. 11498 del 21/07/2023, in riferimento alla nota prot. n. 24691 del 15/05/2023 con la quale la Provincia convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 10/07/2023, trasmetteva alla Società la richiesta di integrazioni, rimarcando che *"questa amministrazione, come noto, potrà esprimersi ai fini AU, nel procedimento di PAUR attivato da codesta Autorità competente, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dalle Autorità Competenti."*;
- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0037964/2023 del 24/07/2023 (acquisita ai prot. n. 011515 e n. 011516 del 24/07/2023) trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 10/07/2023 e aggiornamento della stessa al 10/10/2023. Nel verbale venivano riportati i seguenti punti discussi:
 - *"Il settore Paesaggio comunicava che la pronuncia della Commissione Paesaggio sino alla data della stessa videoconferenza, non risultava ancora formulata"*.
 - *si "fa notare che neanche il Comitato Via si è pronunciato in merito."* ;
- La Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0048746/2023 del 03/10/2023 (acquisita ai prot. n. 013384 del 3/10/2023) trasmetteva la Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 1537 del 29/09/2023, con la quale si rilasciava parere favorevole, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, di accertamento di compatibilità paesaggistica, alla AIP srl, in ordine agli aspetti paesaggistici per il solo aerogeneratore al n. 2, disponendo alcune prescrizioni;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0052367/2023 del 24/10/2023, acquisita al prot. n. 13998 del 24/10/2023, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi del 10/10/2023. Nel verbale:
 - veniva acquisita la Determina del Dirigente del Servizio provinciale Tutela del Territorio n. 1537 del 29/09/2023, per cui il Proponente chiedeva la rivalutazione della stessa in sede di conferenza di servizi;
 - questa Sezione chiedeva ulteriori integrazioni documentali;

- il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia affermava *“di aver letto il ricorso e che la Proponente ha chiesto la sospensiva. Il Settore Paesaggio non è collegato alla odierna videoconferenza. Il Comitato VIA a tal proposito non si è ancora espresso e ad oggi non si è in grado di superare i pareri. Si propone un aggiornamento della presente al 14 novembre 2023”*. La Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0055820/2023 del 13/11/2023 (acquisita al prot. n. 14668 del 13/11/2023) rinviava la Conferenza di Servizi del 14/11/2023 al 19/12/2023;
- la Conferenza di servizi era aggiornata alla data del 14 novembre 2023
- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0061770/2023 del 13/12/2023 (acquisita al prot. n. 15692 del 13/12/2023) comunicava il differimento della Conferenza di Servizi del 19/12/2023 alla successiva data del 19/01/2024;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0005903/2024 del 05/02/2024, acquisita al prot. n. 0062791 del 05/02/2024, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi del 02/02/2024 e contestuale aggiornamento dei lavori di Conferenza dei Servizi al 09/02/2024. Nel verbale si faceva presente che il Parere del Comitato VIA fosse ancora in fase di emissione;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0014161/2024 del 18/03/2024, acquisita al prot. n. 0138404 del 18/03/2024, trasmetteva la nota di rinvio al giorno 19/03/2024;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0015593/2024 del 26/03/2024, acquisita al prot. n. 0151945 del 26/03/2024, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi del 19/03/2024 e contestuale aggiornamento dei lavori di Conferenza dei Servizi al 09/05/2024. Nel verbale:
 - per quanto concerne SNAM, si confermava che il sopralluogo fosse stato già effettuato;
 - si prendeva atto della mancata espressione del parere di competenza da parte di ENAC;
 - relativamente alle misure di compensazione, la Società dichiarava di aver avviato le trattative con il Comune di Foggia;
- la Società, con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0209533 del 02/05/2024, trasmetteva la bozza della convenzione con il Comune di Foggia relativa alle misure di compensazione;
- la Società, con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0219292 dell'08/05/2024, trasmetteva il benessere al progetto emesso da Terna, con relativo accordo per la condivisione della progettazione e costruzione delle opere di rete per la connessione tra Dragonara Srl; Apollo San Severo Srl e Ats Engineering Srl;
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0219333 del 08/05/2024, trasmetteva evidenza della richiesta di voltura della STMG da ATS Engineering Srl a AIP Srl nel frattempo subentrata anche per le opere di connessione, trasmessa a Terna e riferita al codice pratica n. 202101208;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0025042/2024 del 10/05/2024 (acquisita al prot. n. 0224063 del 10/05/2024), trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi del 09/05/2024 e contestuale aggiornamento dei lavori di Conferenza dei Servizi al 21/05/2024, al fine di acquisire il parere di Snam e di Enac;
- la Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0226965 del 13/05/2024, trasmetteva la bozza della convenzione con il Comune di Foggia relativo alle misure di compensazione;
- la Società, con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0227958 del 14/05/2024, comunicava di aver provveduto a caricare la documentazione del progetto sul portale Sistema Puglia, nella sezione *“conferenza di servizi”*;
- il Comune di Foggia, con nota prot. n. AOO.C_D643.17/05/2024.0056948 (acquisita al prot. n. 0236103 del 17/05/2024), riscontrava la proposta della società in merito alle misure di compensazione, comunicando *“l'impossibilità della sottoscrizione della nota, peraltro stabilita in assoluta autonomia e senza condivisione alcuna con questo Ente.”*;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n.0027576/2024 del 22/05/2024 (acquisita al prot. n. 0244481 del 22/05/2024), trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi decisoria del 21/05/2024 durante la quale:
 - si prendeva atto del nulla osta di SNAM del 22/05/2024 prot. 148,

- in merito alle misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010, la Società confermava di aver inoltrato la bozza di convenzione che però, come affermato dalla rappresentante del Comune di Foggia, non essendo conforme allo schema di convenzione allegato alla delibera del Comune di Foggia sarebbe stato pertanto necessario rivedere. Si confermava comunque, in detta sede, che tra le parti (Società Proponente e Comune di Foggia) vi era l'intenzione di addivenire ad un documento condiviso con un accordo di riconoscimento del 3% dei proventi a favore del Comune..
- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, in qualità di Autorità procedente ai fini PAUR, rilevava che il Settore Paesaggio della stessa Provincia aveva rilasciato un provvedimento in cui assentiva quattro aerogeneratori su cinque, escludendo la quinta pala per "causa cluster", ovvero per disposizione non ordinata del layout di impianto (aerogeneratori organizzati a "grappolo" ovvero a "cluster"). L'Ufficio Ambiente provinciale, a seguito di propria istruttoria tecnica, ne aveva invece autorizzati cinque poiché la quinta pala risultava comunque allineata con altre pale del progetto eolico di altro proponente (MIDI) già autorizzato e realizzato nella medesima zona, seppur nel "cluster". Tuttavia, da suddetta istruttoria, si rilevava che l'impianto in questione si trovasse comunque in area idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.
- Questa Sezione riferiva quindi, alla luce delle risultanze della conferenza, di poter concludere l'istruttoria finalizzata al rilascio della A.U., avendo accertato la dichiarazione di compatibilità paesaggistica anche per la quinta pala, contestualmente ad altre valutazioni e richieste finali riferite a verbale.
- la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, in qualità di Autorità procedente ai fini PAUR "decideva di **chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi, confermando la Compatibilità Ambientale e Paesaggistica** sull'intero impianto, subordinandola tuttavia al successivo recepimento del parere di ENAC, il quale sarebbe stato debitamente sollecitato anche dalla Società.";
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0260732 del 31/05/2024, trasmetteva al Comune di Foggia la bozza relativa alle misure di compensazione "*così come concordato in sede di conferenza dei servizi del 21/05/2024*";
- il Comune di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 0278148 del 7/06/2024, riscontrava la nota della Società del 31/05/2024, comunicando che "*si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. n. 56948 del 17/05/2024 precisando, ove occorrer possa, che uno degli elementi imprescindibili e che ad oggi non risulta ancora definito è il controvalore delle misure di compensazione. Pertanto si reitera la richiesta di trasmissione dello schema di convenzione conforma a quello allegato alla Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29/08/2023 senza significative modifiche unilaterali dello stesso.*";
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0281744 del 10/06/2024 trasmetteva al Comune di Foggia la bozza la nota relativa alle misure di compensazione nella quale specificava "*in allegato trova l'atto di impegno della AIP srl a corrispondere annualmente al Comune di Foggia il 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione della energia elettrica prodotta dall' impianto eolico Salsola a titolo di misura compensativa così come previsto da norma. Chiediamo inoltre la possibilità di potere organizzare un incontro presso la Vs sede al fine di poter definire la convenzione che regolerà tali misure.*";
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0327340 del 28/06/2024 comunicava alla scrivente Sezione l'avvenuta integrazione nel rispetto di quanto richiesto durante la Conferenza di Servizi del 21/05/2024;
- il Comune di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 0390895 del 31/07/2024, riscontrava la nota della Società del 10/06/2024, con la quale "*si reitera la richiesta di trasmissione dello schema di convenzione ..*";
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0406856 del 9/08/2024 riscontrava la nota alla nota prot. n. 94330 del 31/07/2024 del Comune di Foggia, e trasmetteva la bozza revisionata della nota

- relativa alle misure di compensazione;
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0406859 del 9/08/2024 trasmetteva alla scrivente Sezione la nota con la quale la invitava *“di voler adottare, con ogni possibile sollecitudine, il decreto di AU per la costruzione e l’esercizio dell’iniziativa in oggetto per consentire alla Provincia di concludere il procedimento di PAUR.”*;
 - la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0411520 del 19/08/2024 trasmetteva al Comune di Foggia la bozza sulla proposta per la fissazione delle misure di compensazione, chiedendo la sottoscrizione, ovvero eventuali osservazioni;
 - la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0517624 del 22/10/2024 chiedeva alla scrivente Sezione aggiornamenti in merito allo stato di *“apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità e rilascio della Autorizzazione unica.”*;
 - Con nota acquisita al prot.n.0071122 del 10.02.2025 la Società sollecitava l’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs n.387/2003;
 - Con nota prot.n.0189286 del 10.04.2025 questa Sezione, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti, valutati e fatti propri dall’Autorità Procedente nell’ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell’art 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., incardinato presso la Provincia di Foggia, **riteneva di potersi esprimere favorevolmente, alle condizioni e prescrizioni richiamate dalla Provincia di Foggia nel verbale della Conferenza di Servizi del 21/05/2024 trasmesso con nota prot. n. 0027576/2024 del 22/05/2024** (acquisito al prot. n. 0244481 in pari data), **ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** di competenza provinciale, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
 - Il Comune di Foggia, con nota acquisita al prot.n. 0202431 del 16.04.2025 invitava la Società a trasmettere l’elaborato tecnico di producibilità con specifica indicazione della vita utile, della potenza nominale e delle ore di funzionamento dell’impianto ai sensi della DGC n.51 del 19.03.2025, al fine dell’esatta quantificazione delle misure di compensazione;
 - Con nota acquisita al prot.n.0206161 del 17.04.2025 la Società comunicava di *“essere disponibile ad assumere l’obbligo di corrispondere annualmente a favore del Comune una somma pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto eolico, affinché il Comune la utilizzi per realizzare interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, in conformità alle Linee Guida, tra cui la riqualificazione dei siti archeologici di maggiore tutela (da concordare con il Comune di Lucera e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia) e la realizzazione di una illuminazione pubblica alimentata da fonti rinnovabili nei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta, come prescritto dalla Spett.le Provincia di Foggia in indirizzo con la Delibera 41026/2024”*;
 - Con nota acquisita al prot.n.0208481 del 18.04.2025 la Società, in riscontro alla nota acquisita al prot.n.0202431 del 16.04.2025 dal Comune di Foggia, trasmetteva la relazione anemologica e di producibilità richiesta dallo stesso ente;
 - Con nota acquisita al prot.n.0216622 del 24.04.2025 la Società invitava il Comune di Foggia a sottoscrivere la proposta formulata affinché la stessa potesse trasmetterla al Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica in indirizzo, in vista della prossima adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cui in oggetto;
 - Con nota prot.n.0072044 del 28.04.2025 acquisita al prot.n.0218517 di pari data il Comune di Foggia invitava la Società a compilare lo schema di convenzione allegato alla Delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione nei termini indicati;
 - Con nota acquisita al prot.n.0220177 del 28.04.2025 la Società chiedeva alla scrivente Sezione l’apertura del portale regionale Sistema Puglia al fine di completare il caricamento del progetto definitivo;

- Con nota acquisita al prot.n.0222345 del 29.04.2025 la Società trasmetteva la propria proposta relativamente alle misure di compensazione al Comune di Lucera;
- Con nota acquisita al prot.n.0224587 del 29.04.2025 la Società comunicava di aver depositato il progetto definitivo sul portale regionale Sistema Puglia nella sezione dedicata e di aver trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione con la nota n. 0189286 del 10.04.2025;
- Con nota acquisita al prot.n. 0299523 del 4.06.2025 la Società invitava la scrivente Sezione a voler adottare, con ogni possibile sollecitudine, il decreto di AU per la costruzione e l'esercizio dell'iniziativa in oggetto per consentire alla Provincia di concludere il procedimento di PAUR, stante che i termini perentori previsti dalla normativa di riferimento risultano ampiamente scaduti.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (P.A.U.R.), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 21.05.2024 e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente P.A.U.R. (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- **MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia Foggia Nota prot. MIC|MIC_SABAP-FG|07/07/2021|0006412-P|**

La Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale depositata sul sito "Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia", e considerato che non risulta pubblicato un Elenco Elaborati che ne faciliti la verifica, rappresenta la necessità che sia prodotta la seguente documentazione, indispensabile ai fini dell'espressione delle valutazioni paesaggistiche di competenza:

analisi degli impatti cumulativi estesa agli impianti F.E.R. (Eolici/FV) esistenti ed autorizzati (e non ancora realizzati);

rapporto spaziale/visuale tra l'impianto di progetto ed i beni culturali presenti nell'A.V.L, con elenco degli stessi;

elaborazione di opportune rappresentazioni cartografiche e fotosimulazioni dell'impianto in relazione ai beni architettonici sottoposti alla Patte II del D.Lgs. n.42/2004 e "Ulteriori contesti" e segnalazioni architettoniche individuati nel PPTR della Regione Puglia, ad una distanza di almeno 4 km dal perimetro esterno del parco; carta dell'intervisibilità.

Si rappresenta inoltre che l'elaborato "Relazione archeologica" non è stato redatto da un professionista archeologo o da una società abilitata. Pertanto si richiede la produzione di idonea documentazione archeologica (Viarch) redatta da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, ossia da un archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019, così come espressamente richiesto dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016.

- **RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Nota del 13/07/2021 prot. 4252 CDS /2021-175 SE**

"Esprime parere di massima favorevole".

- **SNAM RETE GAS SPA** nota del 22.05.2024 EAM36472 / prot 148

"Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

1. *L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*
2. *Il primo attraversamento denominato "INTERFERENZA 2 - ATTRAVERSAMENTO IN TOC SU TERRENO*

- AGRICOLO GASDOTTI" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "TAV 06_Sezioni Interferenze_signed.pdf" Firmato dal Dott.Ing. Eugenio Di Gianvito, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia n° 1823;*
- 3. Il secondo attraversamento denominato "INTERFERENZA 2 - ATTRAVERSAMENTO CON TOC SU CIGLIO STRADA ASFALTATA" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "TAV 06_Sezioni Interferenze_signed.pdf" Firmato dal Dott.Ing. Eugenio Di Gianvito, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia n° 1823;*
 - 4. Il terzo attraversamento denominato "INTERFERENZA 3 - ATTRAVERSAMENTO CON TOC SU CIGLIO STRADA ASFALTATA" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "TAV 06_Sezioni Interferenze_signed.pdf" Firmato dal Dott.Ing. Eugenio Di Gianvito, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia n° 1823;*
 - 5. Il quarto attraversamento denominato "INTERFERENZA 4 - ATTRAVERSAMENTO CON TOC SU CIGLIO STRADA ASFALTATA" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "TAV 06_Sezioni Interferenze_signed.pdf" Firmato dal Dott.Ing. Eugenio Di Gianvito, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia n° 1823;*
 - 6. Le buche per il posizionamento della trivella dovranno essere posizionate esternamente alla nostra fascia di sicurezza;*
 - 7. Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di sicurezza;*
 - 8. A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);*
 - 9. qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese*
 - 10. Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia; idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;*
 - 11. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;*
 - 12. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*
 - 13. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.*

14. *Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.*
15. *Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.*
16. *In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere. Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Centro di Foggia tel. 0881-296066 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.*
17. *Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.*

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Risorse Idriche nota del 22/09/2021 prot. AOO_075/PROT/11240**

“La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

nella scelta e gestione di eventuali opere di mitigazione ambientale, siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati, nelle aree ricadenti in ZVN;

nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.

- **REGIONE PUGLIA – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – VINCOLO IDROGEOLOGICO nota del 21/10/2021 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 52441 del 22/10/2021**

“Le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica”.

Si precisa altresì che:

L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 mediante istanza da inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio mediante istanza da inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli boschivi” mediante istanza da inoltrare alla pec tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;

La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;

L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento,

dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere;
Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;
Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante adeguate soluzioni tecniche;
Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune".

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA – SM Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari nota del 14/12/2021 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 63198 del 15/12/2021**

"ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

- **AERONAUTICA MILITARE – COMANDO SCUOLE A.M. 3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio nota del 31/01/2022 prot. M_D ABA001 REG2022 0004822 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 5400 del 31/01/2022**

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto eolico specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/4422 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare

all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori.

Altresì, al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia - Servizi Territoriali nota acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 16971 del 03/04/2023**

“Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale (Protocollo 2021/0000028478 del 01/06/2021), nonché la documentazione integrativa (Protocollo 2022/0000039444 del 26/07/2022), per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. In fase realizzativa sia installato l'aerogeneratore di progetto, oggetto di valutazione: marca Siemens-Gamesa SG 6.0-170, diametro rotore m.170, altezza mozzo m.145, altezza complessiva m.230, rpm 10.
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
3. Valutato il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.
5. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- **REGIONE PUGLIA – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria Nota del 13/04/2023 prot. n. 4474 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 19025 del 13/04/2023**

“Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni: -

1. vengano previste opere di mitigazione visiva per limitare la percezione dell'impianto dal tracciato del Regio Tratturo n.1 Aquila – Foggia –
2. venga previsto l'impegno da parte della società proponente alla realizzazione di opere di valorizzazione compensative quali, a titolo non esaustivo, la previsione di apposita cartellonistica esplicativa e segnaletica della presenza del tratturo, da concordarsi con il Servizio scrivente. –
3. il cavidotto interrato posato longitudinalmente lungo il tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente, ai sensi del c. 2 punto a.7 degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR; -
4. venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica”.

- **TERNA SPA nota del 14/04/2023 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 19991 del 18/04/2023**

“La società TERNA SPA non ha ricevuto alcuna richiesta di connessione o di modifica della connessione per l'impianto in oggetto. Pertanto, si rende necessario che la Società AIP S.r.l. (cedente Spirit S.r.l.) formalizzi a TERNA la necessaria richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ai sensi della normativa vigente.

Successivamente alla definizione della soluzione di connessione, è necessario che venga predisposto e verificato da TERNA il progetto delle opere elettriche connesse, anch'esse oggetto di Autorizzazione Unica”.

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che Terna spa in data 7.05.2024 ha rilasciato il benestare al progetto.

- **TERNA SPA nota del 6.06.2024 prot.n. P202440060977**

“Con riferimento alla iniziativa in oggetto Vi comunichiamo, ai sensi della normativa vigente, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura da noi ricevuta, la società AIP SRL, ha acquisito la titolarità della pratica 202101208. Contestualmente comunichiamo che, con effetti a decorrere dalla data suddetta, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella titolarità della società ATS ENGINEERING SRL”

- **COMUNE DI LUCERA V SETTORE SERVIZIO SUAP nota del 21/04/2023 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 21881 del 24/04/2023**

“Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico, si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'iniziativa presentata dalla società “AIP (cedente Spirit srl, legalmente rappresentata dal sig. Eugenio Di Gianvito), con sede alla Piazza Giovanni Paolo II n. 8 - Torremaggiore (FG) alle seguenti condizioni:

- *l'impianto di cui trattasi nella sua interezza sia approvato nell'ambito delle procedure di Codesta Provincia (PAUR/VIA, conferenze di servizi, etc.) con l'assenso di tutti gli Enti preposti ad esprimere il proprio parere ovvero a rilasciare le relative autorizzazioni;*

- *la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali nella quantità massima consentita dalla normativa vigente (importo pari al 3% dei proventi); tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. n.28/2022 art. 1 c. 2- bis), prima dell'inizio dei lavori sia sottoscritta apposita convenzione attuativa (il cui schema dovrà essere allegato al PAUR per farne parte integrante e sostanziale) che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell'impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale; tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa;*

- *siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, Soprintendenza; Enel ; AQP; ENAC-ENAV, nonché assenso/convenzione con Terna S.P.A., ecc.) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento;*

- *sia valutata bene la collocazione degli aerogeneratori/reti di connessione di cui trattasi, il quale posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica;*

- *venga rinviata alla Provincia di Foggia e Regione Puglia la valutazione sulla eventuale sovrapposizione e sulle interferenze tra l'aerogeneratore/reti di connessione, oggetto della presente conferenza ed altre proposte presentate nell'ambito del Comune di Lucera; tutto ciò soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012; per le precedenti motivazioni, sarebbe opportuno convocare anche altre Società che hanno presentato progetti o che hanno già ottenuto l'Autorizzazione Unica Regionale di impianti eolici nel Comune di Lucera;*

• la realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada, e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica (PAUR);

• la compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e, quindi, al rilascio del relativo atto di assenso.

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

• gli aerogeneratori dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 150 m. dalle strade pubbliche;

• deve essere assunta una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;

• la distanza dai confini di proprietà degli aerogeneratori non dovrà essere inferiore alla massima proiezione di qualsiasi elemento impiantistico aggettante;

• al fine di minimizzare gli ipotetici disturbi causati dal rumore, l'impianto dovrà mantenere le giuste distanze da tutti gli edifici abitati o abitabili, nel rispetto dei limiti di legge, previo studio di dettaglio in materia di inquinamento acustico;

• in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;

• durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;

• gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti";

• le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino ambientale; in condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente alcune aree necessarie e corrispondenti al buffer attorno alla base dell'aerogeneratore;

• le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;

• le operazioni e le attività di cantiere (sia in fase di allestimento che di dismissione dell'impianto) verranno limitate o evitate durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo ad eventuali specie faunistiche;

al termine della vita utile dell'impianto si procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni; inoltre, in fase di dismissione dell'impianto per il plinto di fondazione si preveda il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti;

• rimozione completa al termine della vita utile dell'impianto delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

• la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

• gli aerogeneratori dovranno essere realizzati ad una distanza da unità abitativa, non inferiore ai 200 m.;

• deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;

• il proponente al termine della vita dell'impianto dovrà procedere alla dismissione dell'impianto con l'obbligo, tra l'altro, di comunicarlo a tutti i soggetti interessati;

• qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezioni di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione

nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 387/2003;

- eventuali opere inerenti a strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";

- eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera, che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022;

- durante l'esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;

- l'inizio dei lavori sia subordinato:

1. all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;

2. al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O rilasciati dagli Enti coinvolti;

- la Società qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/PAUR/VIA dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti sulle proprietà private del Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrate e cabine da realizzare);

Con riferimento alla dismissione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti, questa Amministrazione chiede all'Ente competente al rilascio del provvedimento definitivo di valutare attentamente tale determinazione in fase di istruttoria.

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali DIVISIONE VIII ISPETTORATO TERRITORIALE PUGLIA, BASILICATA E MOLISE nota del 18/05/2023 prot. n.4040/2021 (Fasc. n. 4040/2021/DO) acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 25849 del 19/05/2023**

Si trasmette in allegato il provvedimento di voltura del "Parere Favorevole all'Avvio della Costruzione ed Esercizio" (prima fase - all. 1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto dalla società SPIRIT S.r.l., a favore della società AIP S.r.l.

Si informa altresì che l'allegato parere non consente l'esercizio ovvero l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

L'Ispettorato resta in attesa di ricevere da parte della Società Elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione per il rilascio del "Nulla Osta definitivo alla costruzione" (seconda fase) e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.

Si avvisa che il parere di cui all'oggetto viene volturato esclusivamente a favore della società AIP S.r.l.

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali DIVISIONE VIII – ISPETTORATO TERRITORIALE PUGLIA, BASILICATA E MOLISE Nota del 30/05/2023 prot. n. ITBA/DO/3496/2021 (Fasc. n. 3496/2021/DO) acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 28551 del 01/06/2023**

"Nulla Osta all'esercizio ovvero l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto viene volturato esclusivamente a favore della società AIP S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 259/03".

- **PROVINCIA DI FOGGIA – SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO Determinazione n.1537 del 29/09/2023 (ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART 91 DELLE NTA DEL PPTR) acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 48746 del 03/10/2023**

“PARERE FAVOREVOLE, per le motivazioni richiamate nelle premesse ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, alla società Aip SRL, in ordine agli aspetti paesaggistici per l’aerogeneratore denominato

2. Il cavidotto di connessione (MT e AT), così come proposto, può ritenersi coerente con gli indirizzi e le direttive delle NTA del PPTR, non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi relativamente ai Beni Paesaggistici quali Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m), ai sensi dell’art. 91 comma 12 delle NTA del PPTR e dell’art. 2 Allegato, lettera A15 del DPR n. 31 del 13/02/2017 (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 01556/2023 REG.PROV.COLL. N. 00695/2023 REG.RIC. del 26/06/2023).

Gli aerogeneratori denominati 1, 3, 4 e 5 previsti in progetto, non sono coerenti e compatibili con le previsioni del PPTR in quanto intervengono con una trasformazione territoriale che altera e compromette le componenti e le relazioni funzionali, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali, trasformando il profilo degli orizzonti persistenti e interferendo con le testimonianze della stratificazione insediativa (Masseria Palmori I, Masseria Villani, Masseria Panetteria, Masseria San Pietro in Bagno). L’intervento non presenta una progettazione di tipo lineare ma a cluster creando pertanto il cosiddetto effetto selva rappresentando un elemento intrusivo ed estraneo all’interno del contesto paesaggistico.

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell’opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- *installazione di un sistema radar di blocco dell’intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiropteri; - Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell’intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- *Non è ammissibile l’apertura di nuove strade;*
- *la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l’utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- *Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull’avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di Paesaggio.*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere “misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici”:

- *i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;*
- *saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);*
- *le opere di connessione saranno interrato nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente.*

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- *La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l’area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia.*
- *La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta.*

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell’intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i

processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali".

- **MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILECOMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA nota del 03/01/2024 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 279 del 03/01/2024**

"Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità, da parte di questo Comando sul progetto, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi"

- **PROVINCIA DI FOGGIA – SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO Determinazione n. 136 del 02/02/2024 (ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART 91 DELLE NTA DEL PPTR)**

"RILASCIARE.....ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica in favore della società Aip SRL solo per gli aerogeneratori denominati 1, 2, 3 e 4.

RITENERE NON AMMISSIBILE la realizzazione dell'aerogeneratore 5 in quanto posto al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbe un impatto notevole.

DI DARE ATTO CHE l'esame istruttorio della Commissione Paesaggistica, riportato in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e cita testualmente che:

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- *installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiropteri;*
- *Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- *Non è ammissibile l'apertura di nuove strade;*
- *la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- *Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di Paesaggio*
- *i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;* - *saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);*
- *le opere di connessione saranno interrate nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente.*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici".

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- *prevedere la riqualificazione dei siti archeologici di maggiore tutela, considerata la valenza archeologica e storica dell'area, che si dovrà concordare ed individuare con le amministrazioni comunali coinvolte*

nell'intervento (Lucera e Foggia) nonché con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

- La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta”.

- **AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Puglia e Basilicata Parere del 19/02/2024 acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 8839 del 20/02/2024**

“La scrivente, con nota prot. 6428 del 12.04.2023, aveva comunicato che, dall’analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal piano di esproprio (prot. 2021/0000028478 del 01.06.2021), si era riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non erano presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

Considerato che dal verbale trasmesso si apprende di una modifica al layout progettuale e data l’impossibilità di reperire la documentazione di progetto al link indicato nella citata nota prot. 7590, si chiede l’invio del piano particellare aggiornato al fine di poter esprimere l’eventuale parere di competenza”.

- **ENAC Parere del 24/07/2024 prot. 0109320-P**

“Considerati gli esiti dell’istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che, pur dovendo essere trattato come un ostacolo alla navigazione aerea in quanto presenta un’altezza superiore a 100 m dal suolo, l’intervento in oggetto non influisce negativamente: - sulla regolarità delle operazioni per quanto acquisito dal parere ENAV rif. C); - sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni).

L’intervento, inoltre, è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG- 25/02/2010- 0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici). Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell’intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell’ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1) la struttura sia dotata di segnaletica: - cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014); - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR- DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014). Si noti che l’eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l’insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2) Siano comunicati, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, al Gestore dell’aeroporto di FOGGIA/Gino Lisa che legge in copia, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati: - data di inizio lavori; - posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84; - altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna; - quota s.l.m. al top dell’oggetto (altezza massima più quota terreno); - attivazione della segnaletica luminosa. Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Reg. UE 139/2014. Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:

- la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l’intervento inizia a configurarsi come ostacolo alla navigazione;

- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell’art. 691Bis del Codice della Navigazione.

- La Società AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. dovrà includere il manufatto nel database degli ostacoli sottoposti al monitoraggio previsto delle aree limitrofe all’aeroporto.

- Il comune di Foggia (FG) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, procedure strumentali per

gli spazi aerei di cui è responsabile e volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)“.

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale, Napoli, nota prot. n. 0076470 del 24.04.2025** richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, considerato che:

- la Società ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, in data 28.06.2024, la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale, il progettista dell’impianto in oggetto, Ing. Eugenio Di Gianvito ha dichiarato *“di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 22.10.2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.”*,

questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la scrivente Sezione con nota prot. n. 0434071 del 9/09/2024 invitava il Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti. Specificando che “In assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che qui si riferiscono indicativamente in 10 giorni a far data dalla presente, lo scrivente ufficio provvederà comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 0561041 del 14/11/2024 trasmetteva la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; comunicando che “sulla scorta dei pareri già in atti, è possibile avviare il procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.” Con la stessa invitava i) “la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso in oggetto indicato ed allegato alla presente, comunicando anticipatamente, allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione.”; ii) “i Comuni in indirizzo a pubblicare presso il proprio albo pretorio il presente avviso (compreso gli elaborati allegati e parte integrante dell’avviso) per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini.”;
- il Comune di Lucera (FG) con nota 0058701 del 12/12/2024 (acquisita al prot. n. 0619451 del 12/12/2024) sulla base della nota prot. n. 0561041 del 14/11/2024 pubblicava sul proprio albo pretorio l’apposizione del vincolo all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ;
- Il Comune di Foggia con nota acquisita al prot.n.0014351 del 13.01.2025, comunicava che la relata di avventa pubblicazione era stata inviata alla Regione Puglia in data 19/12/2024 Protocollo Generale n.169564.
- la Società con nota acquisita agli atti ai prot. n. 0014234 e 0014351 del 13/01/2025, trasmetteva la

nota dell'Ufficio regionale competente per gli espropri, prot. n. 58701 del 12/12/2024, unitamente alle pubblicazioni dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, pervenute dai Comuni di Foggia e Lucera, nonché copia del medesimo avviso pubblicato sui quotidiani a carattere regionale e nazionale in data 30 novembre 2024;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, si rimanda a quanto riportato in narrativa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, in riferimento alla soluzione di connessione (**Codice di rintracciabilità 202101208**) si rappresenta che la Società ha depositato, per il tramite del portale telematico regionale Sistema Puglia:

- la comunicazione di Terna S.p.A. (**Codice di rintracciabilità 202101208**) con la quale ha trasmesso il Preventivo di connessione alla rete secondo il quale l'impianto eolico in oggetto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – San Severo";
- l'accettazione formale del sopra menzionato preventivo di cui al **Codice di rintracciabilità 202101208**;
- il "**Benestare al Progetto Definitivo**" per la connessione alla rete secondo il quale l'impianto eolico in oggetto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – San Severo";

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita al prot. n. 0224587 del 29.04.2025 ha consegnato:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente su supporto ottico e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server e da considerarsi parte integrante degli atti del procedimento;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n.0189286 del 10.04.2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere **favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha fornito evidenza delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 4.07.2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 0378353 del 7.07.2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, ad oggi in corso di registrazione.
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione antimafia liberatoria, prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0055493_20250701 ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata in data 31/01/2025.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico denominato "SALSOLA", composto da n. 5 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 30 MW nei Comuni di Foggia e Lucera (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "SIA 04 Sintesi non Tecnica") e riportate in tabella:

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
1	542432.7047	4603218.9838
2	540910.5562	4600742.3859
3	538116.9125	4599810.0327
4	536536.2285	4598343.3224
5	537121.5753	4595519.8813

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 202101208) che prevedono il collegamento dell'impianto in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – San Severo". Tale soluzione prevede la costruzione di:

1. cavidotto interrato interno MT, che collega gli aerogeneratori alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza;
2. cavidotto interrato AT a 150 KV, per connessione alla stazione AT/AT di Terna Distribuzione nel comune di LUCERA (FG) (già autorizzata con D.D. n.191 del 7.10.2021);
3. n. 1 stazione di elevazione AT/MT sita nel territorio comunale di LUCERA (FG).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra regionali"

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. n. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;”
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
- la L.R n. 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di essere sottoposto alla normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con nota prot. 0027576/2024 del 22/05/2024 (acquisita al prot. n. 0244481 del 22/05/2024), trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 21/05/2024 durante la quale il Responsabile del Procedimento e preposto alla gestione dei lavori conferenziali **chiudeva i lavori della stessa seduta confermando la compatibilità Ambientale e Paesaggistica** sull’intero impianto, superando così i temi emersi durante il tavolo tecnico della Conferenza di Servizi del 21/05/2024;
- la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con nota prot. 0041026 del 1/08/2024 (acquisita al prot. n. 0244481 del 22/05/2024), trasmetteva il provvedimento Dirigenziale di VIA con il quale:
*“esprimeva per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale**, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico costituito da **n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, potenza complessiva 30 MW**, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia e Lucera e relative opere connesse alla costruzione ed all’esercizio nel rispetto dei seguenti titoli abilitativi acquisiti, necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, proposto dalla società SPIRIT SRL (successivamente AIP SRL) e presentato in data in data 01/06/2021 ed assunta a prot. n. 28478, [omissis]”;*
- la comunicazione, prot. n. 0189286 del 10.04.2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei nuovi impianti e infrastrutture energetiche

oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 239/2004.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **AIP S.r.l**, S.r.l. in data 4.07.2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **AIP S.r.l** ha depositato, in data 29.04.2025, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi", il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N.
- la **AIP S.r.l**, in conformità con il Piano Preliminare di Utilizzo, dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce e ARPA Puglia, ex art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamate in atti.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0189286 del 10.04.2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **AIP S.r.l.(già Spirit srl)**, con sede in **Piazza Giovanni Paolo II, 8, Torremaggiore (FG), Cod. Fis e P.IVA 04383240712** dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico denominato "SALSOLA", composto da n. 5 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 30 MW nei Comuni di Foggia e Lucera (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "SIA 04 Sintesi non Tecnica") e riportate in tabella:

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
1	542432.7047	4603218.9838
2	540910.5562	4600742.3859
3	538116.9125	4599810.0327
4	536536.2285	4598343.3224
5	537121.5753	4595519.8813

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 202101208) che prevedono il collegamento dell'impianto in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – San Severo". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. cavidotto interrato interno MT, che collega gli aerogeneratori alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza;
 2. cavidotto interrato AT a 150 KV, per connessione alla stazione AT/AT di Terna Distribuzione nel comune di LUCERA (FG) (già autorizzata con D.D. n.191 del 7.10.2021);
 3. n. 1 stazione di elevazione AT/MT sita nel territorio comunale di LUCERA (FG).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorché recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **AIP S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0189286 del 10.04.2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di acquisizione della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ostativa o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 45 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso
 - alla Segreteria della Giunta;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni, qualora disposte:
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica; Servizio Usi civici;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche
 - Servizio Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Provincia di Foggia – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
 - Arpa Puglia- DAP Foggia;

- Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia;
- al Comune di Lucera (FG);
- al Comune di Foggia;
- a ENAC;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- a Snam spa;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- ad E-distribuzione S.p.A.;
- alla AIP S.r.l. in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace